

BOLLETTINO UFFICIALE

BELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 21 Aprile 1956

Suppl. N. 3 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

DECRETI LEGISLATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO n. 2 in data 21 aprile 1956: *Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario.* 415

DECRETI:


DECRETO n. 69 in data 21 aprile 1956: *Agevolazioni in materia di scambi commerciali con l'estero per tutti i Distretti della Migiurtinia e del Mudugh.* 434

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

Decreto Legislativo n. 2.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 gennaio 1956 n. 2, art. 8;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario composto di 46 articoli con relativi allegati.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 21 aprile 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

ORDINAMENTO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO E SUL REGIME VALUTARIO

TITOLO I.

DEL REGIME DELLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Art. 1.

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Il commercio d'importazione ed esportazione può essere esercitato dalle persone, ditte o società autorizzate all'esercizio del commercio di importazione ed esportazione ai sensi dell'art. 2 della Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

Art. 2.

Importazione di merci « a dogana »

L'importazione nel Territorio delle merci di cui alle allegate tabelle A e B viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 3.

Importazione di merci « a licenza »

L'importazione nel Territorio delle merci non contemplate nelle allegate tabelle A e B è subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte dell'Amministrazione (Ufficio Valute e Commercio Estero).

Art. 4.

Esportazione di merci « a dogana »

L'esportazione dal Territorio delle merci contemplate nella allegata tabella C) viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 5.

Esportazione di merci « a licenza »

L'esportazione dal Territorio delle merci non contemplate nella allegata tabella C) è subordinata al preventivo rilascio di licenze da parte dell'Amministrazione (Ufficio Valute e Commercio Estero).

Art. 6.

Operazioni d'importazione ed esportazione in compensazione privata e competenza per l'autorizzazione delle medesime

E' ammessa, con operazioni in compensazione privata, l'importazione di merci contemplate nella allegata tabella D) contro l'esportazione di merci contemplate nella allegata tabella E). L'importazione deve provenire esclusivamente dal Paese ove è stata effettuata l'esportazione.

Per queste operazioni l'esportazione dovrà precedere l'importazione e, solo in casi veramente eccezionali, potrà autorizzarsi la deroga a tale precedenza.

I Capi Distretto sono autorizzati a rilasciare direttamente autorizzazioni per compensazioni private fino a So. 10.000 (diecimila) per ogni operazione nei limiti del presente articolo.

Per le operazioni in compensazione privata superiori a tale importo è competente l'Ufficio Valute e Commercio Estero.

Art. 7.

Variazioni alle liste delle merci « a licenza » « a dogana » o scambiabili in compensazione privata

L'Amministratore può, con suo decreto, apportare variazioni alle voci contemplate nelle citate tabelle A, B, C, D, E, nonchè alla misura dell'importo di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

**Merci all'importazione o all'esportazione
esenti dal vincolo di licenza**

Sono esenti dal vincolo di cui agli articoli 3 e 5:

- a) - L'importazione e l'esportazione di oggetti che costituiscono il normale bagaglio dei viaggiatori, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;
- b) - L'importazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza nel Territorio, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;
- c) - L'esportazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza all'estero, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;
- d) - L'importazione e l'esportazione di campioni destinati a rappresentare merci purchè non siano direttamente utilizzabili per usi commerciali.

Art. 9.

**Divieto di cessione di licenze di importazione e di
esportazione e termini per utilizzare le medesime**

Le licenze di importazione ed esportazione non sono cedibili nè possono essere utilizzate oltre i limiti stabiliti dall'Ufficio Valute e Commercio Estero.

TITOLO II

DEL REGIME VALUTARIO

Art. 10.

Operazioni di cambio

La disciplina nel Territorio delle operazioni di cambio e di quanto altro attiene ai rapporti commerciali e valutari con l'estero è attribuita alla Amministrazione (Ufficio Valute e Commercio Estero) ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 1, e sue successive modifiche, dell'Ordinanza n. 35 dell'8 giugno 1950 e ai sensi e con le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della stessa Ordinanza.

Art. 11.

Oro, valuta specificata, Banca Agente e loro definizione

Nel presente ordinamento, salvo i casi in cui il contesto richieda diversamente:

— « oro » significa oro monetato o oro in verghe;

- « valuta specificata » significa qualsiasi valuta ad eccezione del Somalo;
- « Banca Agente » significa Banca o Filiale di Banca operante in Somalia abilitata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 35 dell'8 giugno 1950, ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri, su disposizioni e per conto dell'Ufficio Valute e Commercio Estero.

Art. 12.

Valute liberamente negoziabili e valute non ammesse alla libera negoziazione

Le valute liberamente negoziabili e quelle non ammesse alla libera negoziazione sono quelle menzionate nell'« AVVISO » dell'8 giugno 1950 in appendice alla citata Ordinanza n. 35, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 1° luglio 1950.

Art. 13.

Variazioni alle voci « Oro », « Banche Agenti » e « Valute diversamente denominate »

Eventuali variazioni alle voci di cui ai precedenti articoli 11 e 12 saranno determinate di volta in volta dall'Amministrazione mediante « AVVISO » sul Bollettino Ufficiale.

Art. 14.

Divise per pagamenti all'estero

Le divise occorrenti per effettuare all'estero i pagamenti di natura commerciale o finanziaria, compatibilmente con gli interessi del Territorio, sono fornite dall'Amministrazione con le modalità e per il tramite delle Banche o Filiali di Banche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Ordinanza n. 35 dell'8 giugno 1950.

Art. 15.

Trasferimenti all'estero di diritti a valute, titoli od obbligazioni

Senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato trasferire a persona o ente fuori del Territorio diritti a valute, titoli od obbligazioni nel Territorio.

Art. 16.

Cessione delle divise ricavate dall'esportazione

L'esportazione di merci dal Territorio è subordinata all'obbligo della cessione all'Amministrazione della divisa, dei crediti e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori del Territorio, corrispondenti al prezzo delle merci esportate.

L'obbligo di cui sopra non si applica all'esportazione di merci di cui è ammesso lo scambio in compensazione con altre merci all'importazione in base all'art. 6 del presente Ordinamento.

Art. 17.

Obbligo di assicurazione all'Amministrazione l'intero valore delle merci esportate

Chiunque esporti merci dal Territorio ha obbligo di assicurare che l'intero valore delle merci sia rimesso nei termini previsti, nel Territorio stesso.

Art. 18.

Termine di pagamento delle merci esportate

Il pagamento delle merci esportate dal Territorio deve effettuarsi entro centoventi giorni dall'avvenuta esportazione.

Art. 19.

Termini per l'importazione e il pagamento delle merci importate

L'importazione delle merci nel Territorio e il relativo pagamento deve effettuarsi non oltre centoventi giorni dalla data di emissione della licenza per le merci « a licenza », o dalla data di emissione del « mod. import. » per le merci « a dogana ».

Per l'importazione delle merci pagabili mediante apertura di credito è stabilito un termine massimo di centottanta giorni a decorrere dal giorno dell'apertura di credito.

Art. 20.

Maggiorazione dei coefficienti di valore e di quantità delle merci all'importazione

Sui pagamenti relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi è consentito alle Banche Agenti di effettuare una maggiorazione dei coefficienti di valore o di quantità non superiore al 5%.

Quando la licenza d'importazione per le merci a licenza, oppure il « mod. import. » per le merci a dogana rechi tanto l'indicazione del peso (quantità) quanto quella del valore della merce, la facoltà di cui sopra, sempre nella misura del 5%, è limitata ad uno solo dei detti elementi.

Dell'usufruita maggiorazione nel valore o nella quantità deve farsi annotazione sulla licenza di importazione oppure sul « mod. import. ».

Art. 21.

Esibizione di libri e documenti contabili e commerciali

L'Amministrazione può pretendere l'esibizione di libri e documenti di qualsiasi persona o ditta o società nel Territorio allo scopo di accertarsi che le condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del presente ordinamento o qualsiasi altra prescritta condizione, siano osservate:

Art. 22.

Viaggiatori sospetti di violazione di norme valutarie

La Polizia Tributaria può procedere negli spazi doganali a perquisizione personale dei viaggiatori qualora abbia fondato sospetto della violazione delle norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento.

Art. 23.

Obblighi per i residenti in Somalia di cedere oro e valute specificate

Qualunque persona residente nel Territorio a Mogadiscio, o in località servite da Banche Agenti e che venga in possesso di « oro » o di « valute specificate », deve offrirle alla Banca d'Italia o a una Banca Agente entro i primi cinque giorni dalla data in cui è entrata in possesso di tale oro o valuta specificata.

Se la persona risiede in località del Territorio non servite da Banche Agenti deve, entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuta in possesso, denunciare al Capo Distretto l'oro e la valuta specificata ed entro i 30 giorni successivi offrirli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente dietro esibizione di copia della denuncia fatta al Capo Distretto.

I prezzi di cessione vengono fissati dalla Banca d'Italia e dalle Banche Agenti in base alle disposizioni relative alle condizioni di acquisto e di vendita dell'oro e delle valute specificate.

Art. 24.

Obbligo per i viaggiatori di cedere l'oro e le valute specificate

Qualsiasi persona, non in transito, che arrivi nel Territorio e si trovi in possesso di oro o di valuta specificata, deve offrire in vendita tale oro o valuta specificata alla Banca d'Italia o Banca Agente nei modi ed entro i termini di cui al precedente articolo 23.

Art. 25.

Dichiarazione di oro e valuta del viaggiatore

Qualsiasi persona che entri nel Territorio o ne esca deve, al suo arrivo o alla sua partenza, dichiarare, nelle forme che saranno prescritte l'oro e la valuta in suo possesso. Di tale dichiarazione, controfirmata e stampigliata da un ufficiale di dogana, una copia sarà consegnata alla persona interessata.

Art. 26.

Dichiarazione di valuta del viaggiatore in transito

Qualsiasi persona in transito può trattenerne in suo possesso l'oro e la valuta che ha denunciato ai sensi del precedente articolo al momento del suo arrivo, ma non può vendere o disporre dell'oro o valuta specifi-

cata, altrimenti che offrendoli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente.

La stessa persona in transito non può esportare oro o valuta per un'ammontare superiore a quello denunciato al momento dell'arrivo e qualsiasi eccedenza viene confiscata.

All'atto della partenza dal Territorio, la persona in transito deve presentare agli Ufficiali Doganali la copia della denuncia dell'oro o valuta estera fatta all'atto del suo arrivo in Somalia e l'eventuale dichiarazione della Banca d'Italia o Banca Agente relativa all'oro o valuta estera che egli avesse venduto alla stessa Banca secondo il disposto del paragrafo 1° del presente articolo.

Art. 27.

Acquisto o vendita di oro o valuta specificata

Nessuna persona residente nel Territorio può acquistare, prendere in prestito o vendere oro o valuta specificata in modo diverso da quanto previsto all'articolo 23, senza un permesso dell'Amministrazione.

Art. 28.

Cessione di divise estere per i viaggiatori

E' vietato esportare o tentare di esportare dal Territorio oro o valute specificate senza un permesso dell'Amministrazione.

A cura della Banca d'Italia o Banca Agente viene provveduto a fare sul passaporto del viaggiatore, le annotazioni concernenti le eventuali cessioni di divise estere.

Art. 29.

Monete e banconote somale consentite all'esportazione

E' vietata l'esportazione dal Territorio per qualsiasi motivo o sotto qualsiasi forma di monete, banconote e assegni espressi in « Somali ».

E' consentito a coloro che devono recarsi fuori del Territorio di portare liberamente seco banconote espresse in « Somali » per un importo non eccedente complessivamente So. 100 (cento).

TITOLO III

NORME PENALI

Art. 30.

Introduzione negli spazi doganali di merci non autorizzate all'importazione

Chiunque fa arrivare senza autorizzazione negli spazi doganali del Territorio merci, non in transito, per la cui importazione è prescritta licenza rilasciata dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda da un sesto al doppio del valore della merce oggetto della violazione e la merce stessa soggiace a sequestro.

Se il trasgressore non si avvale della facoltà di riesportare la merce entro i limiti stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 39 la merce viene confiscata.

Art. 31.

Sottrazione al consumo di merci importate per l'esclusivo fabbisogno di determinate popolazioni del Territorio

Chiunque introduca, tenti di introdurre o ricetti nel resto del Territorio merci di cui sia stata, in via eccezionale e per particolari esigenze economico-geografiche, autorizzata l'importazione per l'esclusivo fabbisogno delle popolazioni di determinate zone del Territorio stabilite dall'Amministratore con suo Decreto, è passibile delle pene di cui all'articolo 30 comma 1, e la merce va confiscata.

Art. 32.

Contraffazione o falsificazione di contrassegni relativi alla provenienza della merce

Chiunque tenti di alterare, con contraffazione o falsificazione di contrassegni, la provenienza della merce di cui all'articolo 31, è punito con la multa da So. 200 a So. 4000.

Art. 33.

Acquisto o vendita di licenze d'importazione, di esportazione o di compensazione privata

Chiunque cede od acquista licenze d'importazione, di esportazione o licenze di operazioni di compensazione privata, è punito con l'ammenda da So. 300 a So. 800.

Qualora dette licenze non siano state utilizzate, sarà applicata un'ammenda fino a So. 500.

Art. 34.

Obbligo dell'esportatore di fare entrare nel Territorio la valuta convenuta per l'esportazione di merci

L'esportatore che entro il termine previsto dall'articolo 18 od altro eventuale termine stabilito nella licenza di esportazione per le merci « a licenza » e nel « mod. export. » per le merci « a dogana », non fa entrare nel Territorio la corrispondente valuta estera è punibile con l'ammenda fino a una volta il valore delle merci esportate.

Qualora abbia fatto inutilmente scadere la proroga, eventualmente concessagli per comprovati motivi di forza maggiore, alla pena di cui sopra va unita l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 37 del presente Ordinamento.

Art. 35.

Obbligo dell'importatore di importare la merce e di pagare la medesima

L'importatore che non provveda al pagamento della merce o non faccia entrare nel Territorio la merce stessa entro i termini previsti dall'ar-

titolo 19 o quegli altri fissati nella licenza d'importazione per le merci « a licenza » o nel « mod. import. » per le merci « a dogana », è passibile delle pene di cui al precedente articolo.

Art. 36.

**Omissione o falsa denuncia di oro o valute specificate -
Vendita, cessione o esportazione non autorizzata di oro,
valute specificate e di monete o banconote espresse in « Somali »**

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento sono puniti con l'ammenda fino a un importo pari al valore delle monete o banconote somale, dell'oro o delle valute specificate, delle divise in possesso dei contravventori.

La condanna può importare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la contravvenzione.

Alle sanzioni di cui sopra sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma, concorrono nelle operazioni non consentite di cui agli articoli citati nel primo comma del presente articolo.

Art. 37.

Sanzioni Amministrative

L'applicazione delle pene previste per le contravvenzioni al presente Ordinamento, non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di adottare nei confronti dei responsabili sanzioni di carattere amministrativo quali: l'esclusione da future concessioni di licenze e la revoca o la sospensione di licenze concesse nonchè la revoca o sospensione dell'autorizzazione al commercio d'importazione ed esportazione, la revoca o sospensione dall'esercizio di commercio all'ingrosso e dalle altre attività previste dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

Art. 38.

**Irregolarità non costituenti reato ma lesive degli
interessi commerciali e valutari del Territorio**

La facoltà di cui all'articolo precedente può essere esercitata dall'Amministrazione anche in casi di irregolarità nell'esercizio delle operazioni di commercio con l'estero o di irregolarità valutarie non costituenti reato, ma che possono essere tuttavia lesive degli interessi commerciali o valutari del Territorio.

TITOLO IV

DELLA PROCEDURA

Art. 39.

**Competenza del Direttore per lo Sviluppo Economico
e decreto di condanna**

La cognizione dei reati previsti dal presente Ordinamento spetta al Direttore per lo Sviluppo Economico.

Questi, ove ritenga la colpevolezza dell'imputato per il reato denunciato, pronuncia decreto di condanna, sentito il parere della Commissione Consultiva per l'esame delle domande di importazione e di esportazione, di cui al decreto n. 83 del 10 luglio 1954, all'uopo integrata da un rappresentante della Direzione Affari Finanziari.

Il decreto deve avere i requisiti formali del decreto penale di cui all'articolo 507 C.P.P. e contenere l'ordine di confisca della merce nei casi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 30 deve contenere altresì la prefissione del termine per la riesportazione della merce.

Art. 40.

Competenza del Giudice Regionale e procedimento relativo all'opposizione

Contro il decreto di condanna di cui all'articolo precedente è ammessa opposizione al Giudice Regionale competente per Territorio, entro quindici giorni dalla notificazione.

L'opposizione è proposta dall'interessato mediante dichiarazione presentata al Direttore per lo Sviluppo Economico, qualora l'opponente risieda a Mogadiscio, ovvero anche al Capo Distretto, al Cancelliere del Giudice Regionale od ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria qualora l'opponente risieda fuori Mogadiscio.

Il ricorso viene immediatamente trasmesso al Giudice Regionale competente il quale richiede al Direttore per lo Sviluppo Economico gli atti del procedimento.

Nel caso di mancata opposizione nel termine prescritto, il decreto diviene irrevocabile ed è immediatamente esecutivo.

Per il procedimento di opposizione si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di Procedura Penale relative all'opposizione a decreto penale.

Art. 41.

Conciliazione in via amministrativa

Per tutti i reati previsti dal presente ordinamento è ammessa conciliazione in via amministrativa su istanza dell'interessato da proporsi entro 15 giorni dalla notifica del processo verbale di denuncia.

Il Direttore per lo Sviluppo Economico, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 39, determina, con decreto, l'ammontare della somma e prescrive un termine non inferiore a 15 e non superiore a 40 giorni per il pagamento, disponendo in ogni caso la confisca della merce ove ciò sia obbligatorio a norma di legge. L'ammontare della somma deve essere contenuto nei limiti della pena edittale, e non può comunque eccedere il 25% del valore delle merci, delle divise, dei titoli e delle altre cose che costituiscono oggetto della violazione.

Art. 42.

Effetti della conciliazione in via amministrativa

Il pagamento nel termine prescritto estingue il reato, salvo gli effetti della confisca qualora ordinata.

In caso di mancato pagamento, il Direttore per lo Sviluppo Economico emette il decreto di condanna di cui all'articolo 39.

Art. 43.

Esecuzione del Decreto di condanna ed insolvibilità del condannato

L'esecuzione del decreto di condanna divenuto irrevocabile, è curata dal Direttore per lo Sviluppo Economico. In caso di insolvibilità del condannato, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva viene ordinata, osservate le vigenti disposizioni, dal Giudice Regionale competente per Territorio, su richiesta del Direttore per lo Sviluppo Economico.

Art. 44.

Inammissibilità della sospensione condizionale della pena

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'articolo 163 del C.P., non è applicabile per i reati previsti dal presente Ordinamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Facoltà dell'Amministratore di emanare norme regolamentari

L'Amministratore ha facoltà di emanare le disposizioni regolamentari che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente Ordinamento.

Art. 46.

Norme abrogate

Il presente decreto legislativo abroga:

- Le norme per il controllo delle importazioni n. 8 del 1941, di cui al NOTIZIARIO LEGALE n. 60 del 18-11-1941, della cessata Amministrazione Britannica;
- Le norme per il controllo delle esportazioni n. 9 del 1941, di cui al NOTIZIARIO LEGALE n. 61 del 18-11-1941, della cessata Amministrazione Britannica;
- Il proclama n. 4 del 25-10-1949 relativo al controllo sul Cambio della Valuta della cessata Amministrazione Britannica;

- L'Annuncio n. 115 de 27 ottobre 1949 relativo al proclama sul controllo Cambio Valuta, della cessata Amministrazione Britannica del Territorio;
- L'Ordine del 1950 per la Valuta, di cui all'annuncio n. 14 del 24-2-1950 della cessata Amministrazione Britannica.

Mogadiscio, li 21 aprile 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Importazione dall'Italia.

Merci di provenienza e origine Italia la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane:

Sezione 0

- Div. 01 — Carne e prodotti preparati a base di carne, eccetto la carne bovina in scatola.
- » 02 — Latticini, uova e miele.
- » 04 — Cereali e preparati a base di cereali, escluse le voci:
 - 046 — Farina e frumento;
 - 048-02 — Pasta di frumento.
- » 05 — Frutta e vegetali.
- » 06 — Zucchero e prodotti preparati a base di zucchero, esclusa la voce:
 - 061-02 — Zucchero raffinato.
- » 07 — Caffè, the, cacao, spezie e loro prodotti.
- » 08 — Mangimi per bestiame (esclusi cereali non macinati).
- » 09 — Prodotti alimentari vari.

Sezione 1

- Div. 11 — Bevande.

Sezione 2

- Div. 23 — Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata (compresi ritagli di gomma elastica e articoli usati di tessuto gommato).
- » 24 — Legna, carbone di legna, legname da costruzione e sughero.
- » 25 — Pasta di legno e carta da macero.
- » 26 — Fibre tessili (non lavorate in fili, filati e tessuti) e loro cascami, esclusa la voce:
 - 263 — Cotone greggio.
- » 27 — Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
- » 28 — Minerali metallici e rottami metallici.

Sezione 3

- Div. 31 — Combustibili minerali, lubrificanti minerali e materie affini, esclusa la voce:
 - ex 314 — Ossigeno in bombole.

Sezione 4

- Div. 41 — Olii (eccetto olii essenziali) e grassi animali e vegetali e loro derivati, escluse le voci:
 - 412 — 03 — olio di semi di cotone;
 - 412 — 04 — olio di arachidi;
 - 412 — 09/1 — olio di sesamo.

Sezione 5

- Div. 51 — Elementi composti e chimici.
- » 52 — Catrame minerale e prodotti chimici greggi derivanti dal carbon fossile, dagli olii minerali e dal gas naturale.
- » 53 — Materie tintorie e concianti — Colori e vernici.
- » 54 — Prodotti medicinali e farmaceutici.
- » 55 — Olii essenziali — Prodotti utilizzati in profumeria preparati per toeletta e per lucidare — détersivi.
- » 56 — Fertilizzanti preparati.
- » 59 — Esplosivi e prodotti chimici diversi.

Sezione 6

- Div. 61 — Pelli, articoli in pelle n.n. e pellicce conciate.
- » 62 — Articoli gomma n.n.
- » 63 — Lavori di legno e sughero (esclusi i mobili e gli edifici e i pannelli prefabbricati), esclusa la voce:
ex 632 — Listelli di legno dei numeri 0 e 1 e le testate di legno per imballaggi banane.
- » 64 — Carta e cartoni e articoli di carta e cartone.
- » 65 — Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 66 — Articoli di minerali non metallici n.n.
- » 68 — Metalli comuni.
- » 69 — Lavori di metallo.

Sezione 7

- Div. 71 — Macchine non elettriche.
- » 72 — Macchine ed apparecchi elettrici.
- » 73 — Materiale da trasporto.

Sezione 8

- Div. 81 — Edifici prefabbricati, apparecchi igienici, idraulici, di riscaldamento e di illuminazione.
- » 82 — Mobili ed arredi.
- » 83 — Articoli da viaggio, sacchi a mano ed articoli simili, di qualsiasi materiale.
- » 84 — Vestimenta.
- » 85 — Calzature.
- » 86 — Strumenti professionali, scientifici e di controllo — Articoli manufatti vari n.n.

Sezione 9

- Div. 93 — Merci di ritorno e operazioni speciali con la esclusione delle seguenti voci:
 - 931 - 01 — Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate.
 - 931/02/2 — Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA B

Importazione da qualsiasi provenienza, esclusa l'area del dollaro ed il Giappone.

Merci da ogni provenienza, esclusa l'area del Dollaro ed il Giappone, la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane.

053 - 01/1	— Datteri.
ex 054 - 00	— Varanga.
ex 055 - 00	— Lievito di birra.
071 -	— Caffè con scorza, gusci e bucce di caffè.
071 - 03	— Estratti di caffè, essenze e simili di caffè.
072 -	— Cacao in grani e in polvere.
074 -	— Tè e maté.
075 - 00	— Chiodi di garofano, cannella, noci moscate, zenzero e altre spezie.
075 - 01	— Pepe.
081 - 02	— Crusca.
ex 221 - 0	— Semi di cammun e cardamoni.
243 -	— Legname squadrato o lavorato semplicemente
292 - 07	— Fiori freschi.
311 -	— Carbone fosile, coke e agglomeranti di carbone.
312 -	— Olii di petrolio, greggi o semi raffinati.
313 - 01/1	— Carburanti per motori, benzina per usi belli- ci, benzina avio.
313 - 02	— Petrolio industriale - petroliò illuminante.
313 - 03	— Nafta chiara, nafta scura, nafta pesante.
313 - 03/4	— Olii combustibili, esclusa la nafta.
313 - 04	— Olii e grassi lubrificanti, olio freno, olio cam- bio, olio industriale, olio avio, grassi lubri- ficanti avio.
313 - 00	— Altri prodotti del petrolio.
412 - 07	— Olio di cocco.
ex 552 - 00	— Bianchetto per scarpe - lucido per scarpe.
ex 552 - 01	— Profumo analcolico oleoso (ATTAR) Denti- fricio.
ex 552 - 02	— Sapone da barba.
ex 631 -	— Legni e cortecce resinose odorose.
651 - 01	— Filati di seta naturale.
652 - 02/21	— Tessuti di cotone a colori o tinti.
652 - 02/22	— Fute colombawi di cotone di origine indiana, non in pezza, escluse quelle di qualità simi- le alla futa «Benadir».
ex 652 - 02/32	— Turraha (copriiletto di produzione Aden).
ex 652 - 02/32	— Garess di tessuto di cotone stampato.
653 - 03	— Tessuti di lino.
ex 654 -	— Tulli e nastri di cotone a colori o tinti.
ex 665 -	— Thermos, collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo - in vetro.

- | | |
|---------------|---|
| ex 699 - 00 | — Lamette da barba. |
| ex 721 - 03 | — Lampadine per lampade tascabili. |
| ex 721 - 00 | — Lampade tascabili e pile per lampade tascabili. |
| ex 732 - 06 | } — Parti di ricambio per veicoli e trattori escluse le parti usate e quelle non metalliche. |
| ex 732 - 07 | |
| ex 735 - | |
| ex 812 - 04/1 | — Uri (barchette indigene). |
| ex 841 - | — Fanus e loro prodotti. |
| | — Sciasci di seta artificiale - origine indiana per uso donne somale, turbanti confezionati di qualsiasi tessuto. |
| ex 851 - 00 | — Calzature di gomma. |
| 851 - 03 | — Calzature di tela con soles di gomma. |
| 864 - | — Orologi e pendole (compresi i movimenti di orologeria, la casse ed altre parti di orologeria). |
| 892 - 01 | — Libri ed opuscoli stampati. |
| 892 - 02 | — Giornali e periodici. |
| 899 - 00 | — Collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo in materia plastica od in legno |
| 899 - 08 | — Refrigeratori meccanici (elettrici, a gas o di altri tipi) con apparecchio refrigerante unito. |
| VOCI VARIE - | — Tessuti e manufatti di seta naturale. |

Esportazioni verso qualsiasi destinazione.

Merci per ogni destinazione la cui esportazione è consentita direttamente dalle dogane.

- Div. 00 — Animali vivi destinati all'alimentazione.
- » 01 — Carne e prodotti a base di carne, compresa carne in scatola.
- » 02 — Latticini, uova e miele.
- » 03 — Pesce e prodotti preparati a base di pesce.
- » 05 — Frutta e vegetali - esclusa la voce: banane.
- » 09 — Solo le voci:
091 - 02/1 grassi da cucina di tipo somalo fusi (grasso fuso di gobba di cammello, di coda di pecora ecc.).
- » 11 — Bevande.
- » 21 — Cuoi, pelli e pelletteria, non conciate (escluse pelli di leopardo, ghepardo, coccodrillo).
- » 22 — Semi e frutti oleosi.
- » 23 — Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata.
- » 26 — Fibre tessili (non lavorate in fili, filati o tessuti) e loro cascami.
- » 27 — Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
- » 29 — Materie greggie animali e vegetali non commestibili.
- » 51 — Elementi e composti chimici.
- » 53 — Materie tintorie e concianti - colori e vernici.
- » 54 — Prodotti medicinali e farmaceutici.
- » 55 — Oli essenziali, prodotti utilizzati in profumeria, preparati per toeletta e per lucidare, detersivi.
- » 56 — Fertilizzanti preparati.
- » 59 — Esplosivi e prodotti chimici diversi.
- » 61 — Pelli, articoli di pelle n.n. e pellicce conciate.
- » 63 — Lavori di legno e sughero.
- » 65 — Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 69 — Lavori di metallo.
- » 82 — Mobili e arredi.
- » 84 — Vestimenta.
- » 85 — Calzature.
- » 89 — Articoli manufatti vari n.n.
- » 93 — Merci di ritorno e operazioni speciali, con la esclusione delle seguenti voci:
931 - 01 Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate.
931 - 02/2 Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA D

Merci ammesse all'importazione in comprivata contro l'esportazione delle merci previste nella Tabella E.

- a) Tutte le merci « a dogana » indicate nella tabella B.
b) Le seguenti:

Sacchi e filati di juta.
Granoturco.
Dura.
Ananas freschi e in scatola
Zucchero Nabat.
Luban - jawi.
Bofta candida.
Articoli scolpiti di fantasia, in legno.
Agljo.
Tettarelle.
Lucchetti.
Fischietti.
Specchietti.
Catenelle.
Sali di frutta.
Aspro.
Sali purgativi.
Colorante bleu per tessuti.
Cinture di plastica.
Anilina.
Braccialetti di celluloido.
Burti.
Porse per acqua calda e ghiaccio
Bocchini per sigarette.
Bottoni.
Brill-Cream.
Bottiglie per latte per bambini.
Carta da resa.
Giocattoli.
Inchiostro stilografico.
Linoleum.
Lamiera.
Makuti.
Palle e palloncini di gomma per bambini.

ALTRE MERCI per un importo massimo di So. 1.000 (mille) in ogni comprivata, purchè non trattisi di merci tutte dello stesso tipo e non trattisi di cotonate greggie, di filati e maglieria, di sapone da toeletta e da bucato, di oggetti di ferro smaltato o di alluminio.

TABELLA E

Merci ammesse all'esportazione in comprivata contro l'importazione delle merci previste nella Tabella D.

Grasso fuso di gobba di cammello e di coda di capra.

Ossa di animali.

Farina di sangue.

Farina di carne.

Zucchero di produzione locale.

Alcool.

Limoni.

Banane.

Mangus.

Pompelmi.

Papaie.

Calzature e lavori di cuoio e pelle di fabbricazione somala.

Fute Benadir.

Cuffie di produzione somala.

Liquori e bevande di fabbricazione somala.

Lavori dell'artigianato somalo in legno, paglia, avorio, in pietra di El Bur.

Profumi di produzione somala.

Coloranti di produzione somala.

Melassa.

Sapone da bucato e saponette.

Vernici di produzione somala.

Altre merci per un importo massimo di So. 1.000 (mille) purchè non trattisi di merci tutte dello stesso tipo e non trattisi delle seguenti merci esportabili solo a licenza: cereali, carbone di legna, burro somalo (Ghee); rottami metallici, esplosivi, armi e munizioni, platino, pietre preziose e gioielleria ad uso commerciale, macchine e materiale da trasporto, animali vivi non destinati all'alimentazione, *incenso*, per il quale ultimo oltre la licenza di esportazione si richiede anche che il prodotto risponda alle caratteristiche di cui al D.A. n. 7 del 18 febbraio 1956.

DECRETO n. 69.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 gennaio 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto legislativo n. 2, del 21 aprile 1956, art. 31;

CONSIDERATA la particolare situazione economica-geografica delle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con il Direttore degli Affari Interni;

Decreta:

Art. 1.

Per tutti i Distretti delle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh, in aggiunta alle merci contemplate nelle tabelle D) ed E) di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 2 del 21 aprile 1956, è limitatamente al fabbisogno indispensabile per le locali popolazioni, in via eccezionale è ammessa in compensazione privata l'importazione e l'esportazione dall'estero delle seguenti merci:

- a) *merci all'importazione*: farina, verdura, ortaggi e frutta, riso, zucchero raffinato, cotonate grezze;
- b) *merci all'esportazione*: burro somalo « ghee », bestiame, pelli (ad eccezione di quelle di leopardo e ghepardo).

L'importazione dei prodotti di cui alla lettera a) è soggetta ai vincoli ed alle eventuali sanzioni per i trasgressori, di cui agli art. 31 e 32 del citato Decreto Legislativo.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, il 21 aprile 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 193.

Mogadiscio, 21 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA
